

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente – rel. ed est.

dott. Sergio Centaro

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso per l'apertura della liquidazione del patrimonio, ex art. 268 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, depositato nell'interesse di:

[redacted], con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi UNES – Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania;

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione particolareggiata redatta dal dott. Orazio Lorenzo Barbagallo - professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi – ed i documenti allegati al ricorso nonché l'integrazione documentale effettuata (sia pure in assenza di una relazione integrativa) a seguito del decreto interlocutorio reso il giorno 1.7.2024; ritenuto che dalla relazione emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, alla cui stregua gli stessi risultano in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione e che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi UNES – Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania, nella persona del gestore della crisi già nominato, dott. Orazio Lorenzo Barbagallo;

ritenuto che – fatte salve le successive valutazioni in esito alla conclusione della procedura – appaiono, allo stato, configurabili condizioni ostative per il conseguimento dell'esdebitazione – ex art. 280 CCI - tenuto conto delle circostanze esposte in ricorso (tra

cui l'esistenza di una condanna passata in giudicato a carico

PQM

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

ORDINA ai ricorrenti il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegati al ricorso), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'immobile di cui appresso;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;

ORDINA

la consegna o il rilascio di tutti i beni, mobili ed immobili, facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando i ricorrenti a detenere e ad utilizzare sino alla vendita l'immobile ove gli stessi risiedono, curandone l'ordinaria manutenzione sotto la supervisione del liquidatore;

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico dei ricorrenti - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed il Pubblico Registro Automobilistico competenti nonché presso il registro delle imprese e l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 - non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione; a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendono le procedure esecutive menzionate in atti;

rilevato che, stante l'attuale assenza di redditi dei debitori, non ci sono somme, ulteriori rispetto a quelle necessarie per il mantenimento della famiglia, da destinare alla liquidazione;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione ogni sei mesi dalla data della presente sentenza, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^a lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura ed, inoltre, terminata l'esecuzione del programma, predisponga il rendiconto;

La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura dei ricorrenti, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.

Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni al debitore e al liquidatore.

Così deciso in Catania, 5.7.2024, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione

Il Presidente – rel.

dott. Roberto Cordio